



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.355.1

Allegati: 5

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 9682]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 9682]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 9682] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Pauli Arbarei, Lunamatrona, Villamar e Sanluri) – Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "PAULI ARBAREI", della potenza di 33,81 MW, e opere di connessione alla RTN - Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Lightsource Renewables Energy Italy SPV 16 S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

MA



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

28/06/2023

A

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica”*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *“competente direttore generale del Ministero della cultura”* all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione

e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

VISTE le “Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici”, pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l’energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

CONSIDERATO che **Lightsource Renewables Energy Italy SPV 16 S.r.l.**, con nota del 31/03/2023, ha presentato istanza anche alla Soprintendenza speciale per il PNRR, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto di un impianto agrivoltaico denominato “PAULI ARBAREI”, della potenza di 33,81 MW, e opere di connessione alla RTN - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Pauli Arbarei, Lunamatrona, Villamar e Sanluri, nella provincia del Sud Sardegna.

CONSIDERATO che **Lightsource Renewables Energy Italy SPV 16 S.r.l.**, con nota del 31/03/2023 (allegata all’istanza di VIA), ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna la verifica di sussistenza di procedimenti di tutela, ovvero procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologia in itinere, così come previsto dal punto 13.3 del decreto ministeriale 10 settembre 2010.

CONSIDERATO che l’intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare della potenza pari a 33,81 MW di tipo installato a terra e non integrato, composto da n. 48.300 moduli fotovoltaici bi-facciali in silicio cristallino montati su apposite strutture metalliche a inseguimento solare, e dalle relative opere civili ed elettromeccaniche interne ed esterne all’area di impianto, da realizzarsi nei Comuni Pauli Arbarei e Lunamatrona (SU), e comprensive della connessione alla RTN, consistente in circa 8,5 km di elettrodotto 36 kV interrato passante per i comuni Pauli Arbarei, Lunamatrona, Villamar e Sanluri. L’impianto sarà collegato in antenna a 36 kV di una futura Stazione Elettrica (SE) di trasformazione RTN 380/150/36 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN 380 kV “Ittiri-Selargius”, in comune di Sanluri. Inoltre, è prevista la realizzazione di un sistema di accumulo (BESS) pari a 10,40 MW/h, costituito da 32 celle. L’area in esame ha una superficie recintata di circa 40,47 Ha e dista circa 1,5 km dal centro abitato di Pauli Arbarei e circa 2 km dal centro di Lunamatrona. L’impianto è suddiviso in 2 lotti, per la presenza di un corso d’acqua; presenta inoltre un’ampia soluzione di continuità all’interno del lotto maggiore, per la presenza di un nuraghe. L’areale si trova in un contesto a destinazione agricola prevalentemente pianeggiante e caratterizzato dalla frammentazione dei fondi agricoli, condizionata dalla vicinanza ai centri abitati di Pauli Arbarei e Lunamatrona e prevede un sistema agrivoltaico con la sostituzione delle attuali pratiche agricole con un nuovo prato polifita da destinare a pascolo per ovini. L’installazione dei moduli fotovoltaici interessa anche un’area caratterizzata da un lieve rilievo ove si colloca il nuraghe circoscritto all’interno di uno dei due lotti dell’impianto. L’area individuata per la realizzazione dell’impianto agrivoltaico risulta attualmente utilizzata da alcune aziende con ordinamento colturale seminativo da granello, nello specifico le aziende coltivano grano e orzo che a maturazione viene raccolto (trebbiato) e commercializzato attraverso un grossista locale. In fase di progettazione sono state considerate delle soluzioni al fine di migliorare la produzione agricola e zootecnica. Dal punto di vista urbanistico l’area di progetto è individuata nel PUC del Comune di Pauli Arbarei come “Zona Agricola E” (v. SIA - *Relazione agronomica*, paragrafo 6. *Riferimenti urbanistici e pianificatori*, p. 16).

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0064566 del 21/04/2023, ha comunicato “... *la procedibilità dell’istanza ...*” di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell’avviso al pubblico, stante l’avvenuta soppressione della lett. *g-ter* del comma 1 dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell’istanza di VIA a cura dell’autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 6458 del 27/04/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall’art. 25, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. n. 152 del

2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023), come anche i contributi istruttori della U.O. DG-ABAP-Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP-Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR;

- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 13028 del 26/04/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- c) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 7678 del 10/05/2023 (Allegato n. 1), con la quale il competente Ufficio periferico del MiC ha riscontrato la richiesta formulata dal proponente con nota del 31/03/2023 (allegata all'istanza di VIA) ai sensi del punto n. 13.3 del decreto ministeriale 10 settembre 2010;
- d) **Lightsource Renewables Energy Italy SPV 16 S.r.l.** PEC del 19/05/2023, con la quale ha perfezionati gli atti allegati all'istanza di VIA del 31/03/2023 con riguardo agli oneri istruttori dovuti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- e) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 15805 del 22/05/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Tra i pareri istruttori regionali il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Cagliari, con la comunicazione prot. n. 33359 del 16/05/2023, dichiara che "... *Tuttavia si ritiene opportuno segnalare che:* • *l'area in cui è prevista la realizzazione del progetto è adiacente al corso d'acqua denominato "Rio de Sa Mitza Ina" riportato nella cartografia dei corsi d'acqua allegata al PPR e pertanto vincolato per una fascia di 150 metri;* • *il cavidotto di connessione alla Stazione Elettrica di consegna interseca i rii "Funtana su Conti" e "Sassuni", riportati nella cartografia dei corsi d'acqua allegata al PPR e pertanto vincolati per una fascia di 150 metri;* • *all'interno dell'area occupata dai pannelli fotovoltaici è presente un sito nuragico denominato "Nuraghe Bruncu Sa Gruxi". L'Unione dei Comuni "Marmilla, con la deliberazione n. 10 del 09/05/2023, ha espresso il proprio dissenso alla realizzazione del progetto di cui trattasi, confermato con la nota prot. n. 3665 del 16/05/2023 indirizzata all'Assessorato della difesa dell'ambiente della Regione Autonoma della Sardegna quale osservazione al progetto di cui trattasi;*
- f) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 16795 del 31/05/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegato il parere espresso dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, con nota prot. n. 25922 del 29/05/2023, il quale valuta che "... *Le aree interessate dall'impianto ricadono interamente all'esterno del PPR – Primo ambito omogeneo. Nella cartografia del PPR, le aree di localizzazione dell'impianto ricadono nella componente di paesaggio con valenza ambientale "Aree ad utilizzazione agro-forestale" e, prevalentemente, "Aree agroforestali" (articoli 28, 29 e 30 delle NTA). La disciplina del PPR relativa alle "Aree ad utilizzazione agro-forestale", all'articolo 29 delle NTA, prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa (di cui nulla si è dimostrato), o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)"*. L'impianto e le opere di connessione alla RTN saranno realizzate su delle aree agricole (zona E) ... Alcune aree dell'impianto fotovoltaico risultano sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui all'art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR in considerazione della adeguata rappresentazione cartografica del PPR e dei relativi GIS di supporto (Riu de Sa Mitza) e pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla *Delibera G.R. n. 59/90 del 27.11.2020 (Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili)*, sono considerate non idonee alla ubicazione di FER in quanto individuate tra le "Beni paesaggistici lineari e areali (art. 143 del D.Lgs. 42/2004)" della componente "Paesaggio" e nello specifico "Fiumi, torrenti". E' opportuno pertanto che l'area dell'impianto fotovoltaico non ricada in tali aree tutelate. Le opere di connessione elettrica tra l'area di impianto e la cabina utente intercettano aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Funtana Su Conti, Riu Sassuni) e pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla *Delibera G.R. n. 59/90 del 27.11.2020 (Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili)*, sono considerate non idonee alla ubicazione di FER in quanto

individuata tra le "Zone tutelate (Art. 142 del D.Lgs. 42/2004)" della componente "Paesaggio" e nello specifico "Aree tutelate ai sensi dell'Art. 142 del D.Lgs. 42/2004"; ed aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui all'art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR in considerazione della adeguata rappresentazione cartografica del PPR e dei relativi GIS di supporto (Riu Cani 041, Riu Acqua Salia) e pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla Delibera G.R. n. 59/90 del 27.11.2020 (Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili), sono considerate non idonee alla ubicazione di FER in quanto individuate tra le "Beni paesaggistici lineari e areali (art. 143 del D.Lgs. 42/2004)" della componente "Paesaggio" e nello specifico "Fiumi, torrenti". E' opportuno pertanto che le linee di connessione alla RTN non ricadano in tali aree tutelate. Dagli elaborati progettuali si rileva che le interferenze delle opere di connessione elettrica con le aree tutelate su citate consistono negli attraversamenti di esse in corrispondenza dei corsi d'acqua e delle relative fasce di 150 metri. L'ambito è caratterizzato da colture erbacee specializzate; l'uso del suolo è prevalentemente di tipo agricolo; le attività praticate, quali le colture estensive ed intensive, il pascolo brado, i riordini fondiari e le opere di sistemazione idraulica hanno modificato le caratteristiche del paesaggio allontanandolo da una situazione di naturalità ... Sotto il profilo della preservazione del paesaggio agrario si rileva che viene dichiarato che "L'area individuata per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, risulta attualmente utilizzata da alcune aziende con ordinamento culturale seminati da granella, nello specifico le aziende coltivano grano e orzo che a maturazione viene raccolto (trebbiato) e commercializzato attraverso un grossista locale. In fase di progettazione sono state considerate delle soluzioni al fine di non interrompere l'attività e l'utilizzo del terreno in essere". "Dopo il miglioramento fondiario le coltivazioni saranno affidate ad una azienda agricola di nuova costituzione". "L'azienda, successivamente al miglioramento fondiario in oggetto, verrà strutturata in modo da soddisfare maggiormente i requisiti necessari per ottenere il miglioramento dei pascoli presenti con presenza di maggiori produzioni alimentari per gli ovini in allevamento, di maggior pregio e in grado di ridurre i costi di mangime e fertilizzanti attualmente sostenuti, naturalmente ottenendo risultati più remunerativi per la società". A sostegno di queste dichiarazioni si produce una relazione agronomica che tende a dimostrare il reddito agricolo netto ricavabile dall'esercizio delle attività di produzione agricola e la commercializzazione della produzione agricola dalla futura azienda agricola di nuova costituzione, ma nulla si dice circa il potenziale aumento di reddito ricavabile dall'attuale azienda agraria già esistente qualora si procedesse (come ulteriore opzione progettuale da valutare in sede di V.I.A.) ad un miglioramento fondiario produttivo e quindi non basato solo e principalmente sulla vendita di energia elettrica. Senza entrare nel merito della correttezza dei dati esposti si evidenzia che nulla si dice esplicitamente circa la sostenibilità economica nel tempo di tale attività agricola in modo autonomo rispetto alla produzione di energia elettrica. Infatti una eventuale non sostenibilità economica nel tempo dell'attività agricola in modo autonomo potrebbe comportare l'abbandono di parte o di tutte le pratiche colturali dichiarate o addirittura la mancata costituzione della nuova azienda agricola di cui non sono chiare nemmeno le sue caratteristiche organizzative. Ciò assume rilevanza per l'integrazione nel tempo dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio, come indicato nel punto 16.1 lett. e) delle Linee Guida di cui al DM 10/09/2010. Inoltre, sempre sotto il profilo della preservazione del paesaggio agrario, si ritiene che impianti fotovoltaici di questa estensione territoriale, mal si integrino nel paesaggio agrario circostante, sia in fase di realizzazione che di esercizio e contribuiscano in modo molto significativo ad accentuare l'effetto cumulativo di co-visibilità con altri impianti presenti, oggi e in futuro, nel territorio agrario di riferimento comportando una perdita della trama particellare e perciò un cambiamento della percezione dello stesso per molti anni. Infatti, è presente pochissima documentazione fotografica sull'area di impianto e nulla sulla linea di connessione, è presente una mappa di intervisibilità e sono presenti poche foto simulazioni. In nessuna di queste si rinviene una valutazione dell'impatto della riflessione della luce solare da parte dei pannelli solari. Si ritiene perciò che esse siano insufficienti a valutare l'intervisibilità dell'impianto dai beni paesaggistici e culturali posti a quota elevata rispetto al sito ed al suo immediato contorno che è generalmente pianeggiante. Si richiamano gli artt. 4, 103 e 109 delle NTA del PPR ai fini della conformità ad esso delle opere, facendo osservare in particolare che ai sensi dell'art. 103 delle NTA del PPR gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR, ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio

paesaggistico (quindi esterne alle aree tutelate paesaggisticamente) e progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali, e che ai sensi dell'art. 109, comma 1, lett. e), h) ed l) delle NTA del PPR le opere caratterizzate da grande impegno territoriale, sono soggette a valutazione di compatibilità paesaggistica ancorché non ricadenti in aree o immobili di cui all'art. 143 del D.Lgs. n.42/2004. Pertanto si osserva che sarebbe meglio evitare parallelismi ai corsi d'acqua delle linee elettriche limitando le interferenze allo stretto necessario nelle relative aree tutelate paesaggisticamente ed utilizzando cavidotti interrati possibilmente con la tecnica T.O.C., per la connessione dell'area di impianto alla RTN, ed evitando il posizionamento dei pannelli solari all'interno delle aree vincolate paesaggisticamente ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui all'art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR in considerazione della adeguata rappresentazione cartografica del PPR e dei relativi GIS di supporto. Essendo in ambito agricolo si sono previste opere di mitigazione consistenti nella realizzazione di fasce verdi lungo il perimetro dell'impianto fotovoltaico e non si è valutata la possibilità, sempre preferibile, di prevedere solo bordi vegetali, evitando recinzioni metalliche o di altro genere se nulla osta ai fini della sicurezza dell'impianto (antintrusione) estese a tutto il perimetro nonché anche all'interno dell'area di impianto al fine di richiamare la trama particellare originale ed al fine di spezzare la continuità visiva dei campi fotovoltaici. Tenendo conto che possono essere utilizzati schemi compositivi che abbinano siepi (non inferiori a 1,60 metri di altezza) con filari di alberi o addensamenti arborei. Per armonizzare le siepi e i filari con i caratteri paesaggistici e ambientali dell'area è sempre consigliabile l'uso di essenze autoctone. Gli elementi di tipo lineare utili come riferimento progettuale per la costituzione di bordi sono le recinzioni storiche (principalmente in pietra a secco), le siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee) e le colture storiche specializzate (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, etc.) ...";

- g) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 8648 del 30/05/2023 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il proprio parere endoprocedimentale in merito alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, valutando che "... A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-] A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO a1.2. Beni archeologici [-] 1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze: [-] a1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12): [-] a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia: Comune di Pauli Arborei - il nuraghe Bruncu sa Cruxi, che ricade all'interno dell'impianto agrivoltaico; - il nuraghe Scortis o Is Cortis, distante circa 480 m a ovest dall'impianto agrivoltaico; Comune di Lunamatrona[;] - il nuraghe Cimixini (o S'Ungroni), distante circa 480 m a sud dall'impianto agrivoltaico e 512 m a ovest dal tracciato dell'elettrodotto interrato; Comune di Villamar [-] nuraghe Sa Marmidda, distante circa 740 m a est dal tracciato dell'elettrodotto interrato; - ruderi della chiesa campestre di Sant'Antioco, distante circa 630 m a est dal tracciato dell'elettrodotto interrato; - nuraghe Ruilixi, distante circa 273 m a ovest dal tracciato dell'elettrodotto interrato; - nuraghe Atzeni, distante circa 110 m a est dal tracciato dell'elettrodotto interrato; - nuraghe Faurras, distante circa 130 m a nord dal tracciato dell'elettrodotto interrato; Comune di Sanluri - Nuraghe Geni, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 80 del 25.010.2022, distante circa 840 m a sud ovest dal tracciato dell'elettrodotto interrato; - resti del nuraghe Fenu, distanti circa 235 m circa a ovest dal tracciato dell'elettrodotto interrato; - resti del nuraghe Bruncu Masoni Baccas, distanti circa 340 m a nord dal tracciato dell'elettrodotto interrato; A.2 ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [-] Nell'area prescelta per la realizzazione del[']impianto sono attestate emergenze archeologiche, che testimoniano la frequentazione antropica a partire dall'età del Bronzo, come si deduce dai paragrafi sopracitati. In particolare, si segnala la presenza del nuraghe Bruncu sa Cruxi, che ricade all'interno dell'area dell'agrivoltaico. Del nuraghe, censito nell'ambito di un progetto di censimento del territorio comunale e noto in letteratura, emerge a fior di suolo un tratto di muro curvilineo di circa 2 metri di lunghezza che sembra seguire l'andamento della cima della collina. Per questo monumento, la Sabap ha iniziato le verifiche e gli studi per l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale. La modesta fascia che è stata risparmiata intorno al monumento non può essere considerata una misura sufficiente ad eliminare l'impatto che l'impianto avrà sul monumento e sugli altri beni presenti nell'areale,

per i quali peraltro non è stato prodotto uno studio dell'impatto visivo. Peraltro i nuraghi che si posizionano nella fascia di protezione di 500 metri sono ben 3, che insieme agli altri edifici nuragici presenti nell'areale documentano l'occupazione capillare di questo settore della Marmilla in età nuragica.

A.3 RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE [-] Non è presente la verifica preventiva dell'interesse archeologico, che avrebbe potuto guidare la progettazione nel posizionare l'impianto in un'area idonea. Nell'ambito della medesima procedura, si sarebbero dovute effettuare le ricognizioni che avrebbero consentito l'analisi del soprasuolo. Peraltro, ulteriori approfondimenti di archeologia preventiva non potrebbero che aumentare il patrimonio archeologico presente nell'areale. Considerate le criticità rilevate nel progetto così come pervenuto a questo ufficio, non si ritiene di richiedere documentazione integrativa, in quanto per effettuare l'istruttoria sono sufficienti gli elementi già in possesso di questa amministrazione.

A.4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-] Considerato che l'art. 20 del D. lgs. 199 del 2021 stabilisce una fascia di rispetto per i beni culturali pari a 500 metri in relazione agli impianti fotovoltaici, le opere in progetto[;] - vista la posizione del nuraghe Bruncu Sa Cruxi[;] - vista la posizione del nuraghe Scortis e del nuraghe Ciximini (o S'Ungroni); ricadono in un'area non idonea secondo la normativa vigente e pertanto il progetto non potrà essere accolto così come proposto. Per quanto di competenza si esprime parere negativo per la realizzazione dell'impianto in oggetto".

Per le Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, rileva che "... B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento - Assetto ambientale[.] Le aree interessate dal campo ... sono classificate dal PPR tra le "aree ad utilizzazione agroforestale", disciplinate agli artt. 28-30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". All'interno dell'impianto ricade il Riu de Sa Mitza, bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3, lett. h) delle NTA. Il Riu de Sa Mitza lambisce il perimetro di due porzioni dell'areale dell'impianto ...

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [-] Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che l'areale ove saranno installati i moduli fotovoltaici non ricade tra le aree brownfield di cui alla D.G.R. 59/90 del 27/11/2020, All. B (aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati), indicate come preferenziali per l'installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili. L'impianto si trova in un'area localizzata tra i comuni di Pauli Arbarei e Lunamatrona ed è suddiviso in 2 lotti, per la presenza di un corso d'acqua; presenta inoltre un'ampia soluzione di continuità all'interno del lotto maggiore, per la presenza di un nuraghe. L'areale si trova in un contesto a destinazione agricola prevalentemente pianeggiante e caratterizzato dalla frammentazione dei fondi agricoli, condizionata dalla vicinanza ai centri abitati di Pauli Arbarei e Lunamatrona. L'installazione dei moduli fotovoltaici interessa anche un'area caratterizzata da un lieve rilievo. Si esplicitano le criticità riscontrate riguardo alla tutela dei beni architettonici e paesaggistici. Il layout dell'impianto mostra criticità specifiche in merito alla tutela dei beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del Codice per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, disciplinati dall'art. 18 comma 1 per cui detti beni "sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche", con particolare riferimento al corso del Riu de Sa Mitza, lambito da 2 lotti dell'impianto. Ad una scala paesaggistica, il contesto determinato dalla presenza dei corsi d'acqua e dal rapporto delle rispettive fasce ripariali con la campagna circostante, caratterizzato da una ampiezza di orizzonti, con i campi che si distendono tra i diversi rami dell'infrastrutturazione idraulica e che danno conto del progetto di trasformazione del paesaggio attuato dall'uomo a scopo agricolo, appare difficilmente compatibile con la presenza di una struttura come quella in progetto per dimensioni e caratteristiche. Il principale elemento di debolezza riferibile al progetto è certamente la attuale destinazione agricola dell'area prescelta per l'installazione dei 48.300 moduli fotovoltaici in un'area estesa circa 40,47 ha. L'impianto, per quanto della tipologia agrivoltaico, comporta per gran parte una occupazione di suolo diversa da quella agricola e pertanto in grado di erodere la capacità produttiva dei suoli. La disciplina del PPR per le aree ad utilizzazione agro-forestali, all'art. 29 delle NTA, vieta le "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che

interessino suoli ad elevata capacità d'uso". L'impianto appare dunque in contrasto con gli indirizzi del PPR. Appare inoltre contraddittorio quanto il proponente afferma circa la attuale destinazione dell'area e la futura modalità di conduzione del fondo, tanto da lasciare intendere che la progettazione sia stata mirata prevalentemente a soddisfare le esigenze di produzione energetica piuttosto che a garantire una compatibilità di utilizzo con la destinazione agricola del fondo. Nel par. 4.2 "Soluzione agrivoltaica" a p. 18 dello SIA, il proponente afferma che "l'area individuata per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, risulta attualmente utilizzata da alcune aziende con ordinamento colturale seminati da granella, nello specifico le aziende coltivano grano e orzo che a maturazione viene raccolto (trebbiato) e commercializzato attraverso un grossista locale. In fase di progettazione sono state considerate delle soluzioni al fine di non interrompere l'attività e l'utilizzo del terreno in essere. Nello specifico, la configurazione dell'impianto fotovoltaico prevede una distanza tra le file di pannelli pari a 8,50 metri con un corridoio minimo netto di circa 3/4 metri e il punto minimo di altezza dei pannelli rispetto al terreno di 1,30 metri". Tuttavia, nel successivo par. 4.5. "Descrizione aziendale e coltivazione futura" a pp. 24-25 dello SIA, lo stesso dichiara che "nel compendio agricolo oggetto del presente progetto non sono presenti centri aziendali e/o fabbricati. Come indicato nella Relazione agronomica (cfr. elaborato "22SOL08_PD_REL25.00") alla quale si rimanda per ulteriori dettagli, dopo il miglioramento fondiario le coltivazioni saranno affidate ad una azienda agricola di nuova costituzione"; e di seguito "l'ordinamento colturale con gestione dei prati pascoli naturali e pascolamento degli ovini da latte in modalità di allevamento degli animali nell'ovile con accesso all'esterno e utilizzazione del pascolo tutto l'anno (i proprietari percepiscono un affitto). L'azienda, successivamente al miglioramento fondiario in oggetto, verrà strutturata in modo da soddisfare maggiormente i requisiti necessari per ottenere il miglioramento dei pascoli presenti (...) nell'impianto agri-voltaico in oggetto si prevede di coltivare un prato polifita permanente migliorato destinato all'alimentazione degli ovini da latte al pascolo tutto l'anno". Circa il layout dell'impianto fotovoltaico lo SIA prosegue dichiarando, a p. 26, che "i filari fotovoltaici, posti ad interasse di 12,00 metri, consentono un agevole accesso per le lavorazioni agricole ai mezzi meccanici utilizzati per la coltivazione e la gestione del miglioramento dei pascoli"; nella figura 4-1 "Schema di configurazione in progetto" l'interasse rappresentato è però pari a 8,50 m. Deve rilevarsi inoltre che la Relazione agronomica non indica la natura dei soggetti preposti alla conduzione dell'attività agricola, in relazione anche alla titolarità delle aree. Nel Computo Metrico Estimativo allegato allo SIA (elaborato 23SOL11_PD_REL11_00) non sono indicati i costi per la realizzazione del miglioramento aziendale proposto per l'uso promiscuo dell'area. Circa la qualità del progetto si aggiunge che le alternative progettuali analizzate nello SIA si riducono sostanzialmente ad una, cioè alla realizzazione del medesimo impianto nella medesima area che si differenzia per una maggiore interdistanza delle file dei pannelli con conseguente inferiore potenza di picco. Lo SIA non vaglia alternative localizzative e dimensionali congruenti con il contesto di intervento, tanto che la scelta delle aree interessate dall'impianto sembra essere stata dettata dalla disponibilità dei terreni, piuttosto che dalla ricerca di un'area effettivamente idonea, in considerazione della sua frammentazione in due lotti per la presenza di un fiume, bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice, e di un nuraghe, i quali, attese le soluzioni di continuità nel posizionamento dei moduli fotovoltaici, si trovano indubbiamente in mezzo all'impianto ... a p. 24 della Relazione Paesaggistica afferma che "le opere previste non comportano significative modificazioni della morfologia, della funzionalità ecologica, dell'officiosità idraulica, dell'equilibrio idrogeologico, né del sistema dell'insediamento storico, rispettandone sostanzialmente la matrice fondiaria. Non si mettono in atto, inoltre, fenomeni di suddivisione o di frammentazione del Paesaggio". Per quanto sopra, si evince che il proponente non ha adeguatamente valutato la capacità del contesto di assorbire gli impatti diretti sulle componenti paesaggistiche e culturali presenti nell'area dell'impianto e gli impatti in termini di intervisibilità dai beni paesaggistici presenti nell'area di studio: aree dichiarate di notevole interesse pubblico e beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004. B.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE [-] Per quanto sopra sarebbe necessaria una precisazione da parte del proponente che sciolga le contraddizioni sopra evidenziate circa la parte agricola del progetto; tuttavia, poiché l'esito della valutazione degli impatti porta fin d'ora ad un parere negativo, non si ritiene necessario richiedere detta documentazione. B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI [-] Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico di


riferimento, si deve riscontrare che la non conformità al Piano Paesaggistico Regionale e le criticità con i beni paesaggistici, di sopra evidenziate, portano all'espressione di un parere negativo. Un progetto coerente con le caratteristiche fisiche del paesaggio di riferimento, con la disciplina di tutela in vigore e con l'attuale utilizzazione agricola dell'area avrebbe dovuto commisurare le dimensioni e la localizzazione dell'intervento, alla luce di una attenta valutazione della capacità del contesto di assorbirne, in termini di sostenibilità, la realizzazione. Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative, particolarmente localizzative, e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche. C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [...] Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare le criticità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo alla realizzazione dell'opera così come prevista in progetto ...".

- h) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 10435 dell'8/06/2023 (Allegato n. 3), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, evidenziando che "... Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto attiene alla tutela archeologica, la SABAP-CA ha sottolineato che gli elaborati di progetto non comprendono la documentazione di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 ed ha altresì valutato che la necessità di integrazione della suddetta documentazione deve ritenersi superata dal fatto che le opere in progetto ricadano in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1), convertito con modificazioni dalla L. 41/2023, poiché si collocano a meno di 500 m di distanza dai nuraghi Bruncu Sa Cruxi, Scortis e Ciximini (o S'Ungroni), come già rappresentato alla Società proponente con nota prot. n. 7678 del 10.05.2023. Ciò considerato, si concorda con il parere negativo espresso dalla SABAP-CA in relazione alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto e si evidenzia che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25";
- i) **Lightsource Renewables Energy Italy SPV 16 S.r.l.** modulo MASE-VA per la presentazione delle integrazioni datato 13/06/2023 (acquisita al protocollo della Soprintendenza speciale per il PNRR con il n. 11181 del 15/06/2023), con il quale ha trasmesso documentazione progettuale volontaria con specifico riguardo alla "Relazione di Archeologia Preventiva e relativi Allegati";
- j) **Lightsource Renewables Energy Italy SPV 16 S.r.l.** nota del 16/06/2023, con la quale si fornisce alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna il proprio convincimento in merito alla dichiarazione rilasciata dal medesimo Ufficio periferico del MiC con la nota prot. n. 7678 del 10/05/2023 relativamente al punto n. 13.3 del decreto ministeriale 10 settembre 2010 ed alla propria presunzione che l'impianto industriale non ricade in area vincolata paesaggisticamente e, quindi, in area idonea ai sensi della lett. c-quater del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021;
- k) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 11760 del 21/06/2023 (Allegato n. 4), con la quale, visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con la nota del 30/05/2023 (Allegato n. 2), è stato espresso il relativo contributo istruttorio, non ravvisando competenze in merito al progetto di cui trattasi;
- l) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 10191 del 23/06/2023 (Allegato n. 5), con la quale in riferimento alla documentazione integrativa volontaria del 13/06/2023 ha confermato integralmente il parere endoprocedimentale espresso con la nota prot. n. 7678 del 10/05/2023 (Allegato n. 1) in merito alla dichiarazione espressa ai sensi del punto n. 13.3 del decreto ministeriale 10 settembre 2010). Il predetto nuovo parere endoprocedimentale del 23/06/2023 è stato assegnato anche alla U.O. DGABAP – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Soprintendenza speciale per il PNRR, la quale per le vie brevi il 27/06/2023 non ha rilevato elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati con il parere endoprocedimentale negativo espresso dall'Ufficio periferico del MiC territorialmente competente con la nota prot. n. 8648 del 30/05/2023 (Allegato n. 2).

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi interessa direttamente aree tutelate quale bene paesaggistico tipizzato ed individuato ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. h), delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo (ai sensi degli allora vigenti art. 134, comma 1, lett. c, e 143, comma 1, lett. i, del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004):

- Riu de Sa Mitza.


CONSIDERATO che il progetto in esame si colloca anche con i relativi pannelli fotovoltaici di entrambi i lotti che lo costituiscono entro la fascia di tutela dei 150 metri del Riu de Sa Mitza, quale bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale (PPR) ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. h) (v. parere prot. n. 25922 del 29/05/2023 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale della Regione Autonoma della Sardegna), oggetto delle misure di tutela e valorizzazione di cui ai beni paesaggistici con valenza ambientale indicate all'art. 18, comma 1, delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano paesaggistico regionale:



(il Riu de Sa Mitza e la sua fascia di tutela di 150 m - linea BLU e fascia di rispetto con fondo OCRA - rispetto all'impianto agrivoltaico proposto - linee VERDI raffiguranti i due lotti previsti)

Handwritten signature/initials in blue ink.

Figura 2-17: PPR Regione Sardegna – Assetto Ambientale



LEGENDA:

-  Limite area di intervento
-  Cavidotto


Assetto Insediativo

-  Componente insediativa

Beni Paesaggistici art. 143 d.lgs 42/2004


-  Fiumi e torrenti
-  Fascia di rispetto

Componenti Assetto Ambientale

-  Culture Arboree specializzate
-  Culture erbacee specializzate
Aree antropizzate

(da SIA - *Relazione Urbanistica*, elaborato n. PD_REL31, p. 39 del file .pdf)


MA



(da SIA – Layout impianto – CTR, elaborato n. PD_TAV04, particolare)

CONSIDERATO che le aree interessate dal progetto di cui trattasi, anche con riguardo alle fasce di tutela paesaggistica sopra richiamate, sono ancora pienamente utilizzate con funzione agricola e non presentano trasformazioni industriali quali quelle proposte dal progetto di cui trattasi:

Handwritten signature



(da Documentazione fotografica, elaborato n. PD_TAV25a, particolare dello stato *ante-operam* e *post-operam*, quest'ultimo raffigurato con i pannelli fotovoltaici e le mitigazioni vegetazionali previsti – v. in alto a destra nell'immagine in basso)

CONSIDERATO che, rispetto alla conformità dell'intervento con le previsioni e prescrizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR, si evidenzia la mancanza dei presupposti di conformità dell'impianto con le disposizioni delle predette NTA in quanto il progetto ricade anche all'interno delle fasce di tutela relative al Riu de Sa Mitza, quale bene paesaggistico tipizzato ed individuato dal Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. h), operandone una sostituzione rispetto al loro attuale stato naturale ed agricolo, tramite l'installazione di strutture industriali per la produzione di energia elettrica, in contrasto con quanto previsto dall'art. 18, comma 1, delle medesime NTA e, quindi, con quanto previsto e prescritto per le componenti ambientali che vi ricadono (v. art. 18, comma 4, delle NTA) quali identificate nella cartografia del PPR come "Aree ad utilizzazione agro-forestale" e, prevalentemente, "Aree agroforestali" (v. articoli 28, 29 e 30 delle NTA). La disciplina del PPR relativa alle "Aree ad




Figura 16: Area impianto con Beni censiti

(da V.P.I.A. – *Valutazione Preliminare Interesse Archeologico*, n. PD_REL32, figura 16, p. 31, con identificato il nuraghe Bruncu sa Cruxi circondato dal nuovo impianto dichiarato quale di tipo agrivoltaico)

CONSIDERATO che il *Piano monitoraggio ambientale* (v. SIA, paragrafo 10.1 *Progetto di monitoraggio ambientale*) non è stato redatto da Lightsource Renewables Energy Italy SPV 16 S.r.l. con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale (relativamente sia alle opere principali e connesse previste, che a quelle agricole proposte) e del paesaggio (v. paragrafo 10.1.4.4, p. 129), predisponendo per ognuna delle relative separate componenti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l’attuazione del progetto in esame (per le quali le attività relative all’agricoltura ed alla zootecnia non sono considerate come elementi da monitorarsi, dimostrando ancora una volta come le stesse siano considerate elementi non integrati, anzi proprio avulsi, dall’iniziativa imprenditoriale proposta, benché qualificata come agrivoltaica). Infatti, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale, benché il sito prescelto si caratterizzi quale particolare contesto di giacenza e area di interesse culturale e paesaggistico come descritto nel presente parere tecnico istruttorio.

CONSIDERATO che Lightsource Renewables Energy Italy SPV 16 S.r.l., con la documentazione trasmessa, non ha prodotto adeguati atti che possano attestare il modo e le forme con le quali le attività progettuali agricole proposte (prato polifita permanente per attività di pascolo di ovini) saranno svolte, ma soprattutto chi avrà il dovere di condurle per tutto il tempo di esercizio dell’impianto industriale proposto (salvo il riferimento a generiche aziende che coltivano l’area interessata a grano ed orzo – v. SIA, paragrafo 4.2, p. 10, la cui presenza è, comunque, successivamente smentita nello stesso SIA al paragrafo 4.5 *Descrizione aziendale e coltivazione futura*, p. 16; v. anche la *Relazione agronomica*, paragrafo 8. *Soluzione agrivoltaica*, e paragrafo 11, con questo senza attestarne il già

MA

esistente inserimento diretto nell'iniziativa progettuale in esame; ovvero con il riferimento ad una "azienda agricola di nuova costituzione" e, pertanto, non già parte del presente progetto agrivoltaico – v. SIA, paragrafo 4.5, p. 16), visto che la Società proponente non ha tra i propri scopi societari quelli della produzione agricola diretta. Questo è, d'altronde, provato dal fatto che nella descrizione del progetto nell'istanza di VIA e nel relativo avviso al pubblico il tema del coinvolgimento diretto nel progetto della parte relativa a coloro che devono condurre le attività agricole e zootecniche previste non è oggetto di trattazione. Ugualmente non si tratta tale tema nel documento *Analisi ricadute socio-occupazionali*, ove nel paragrafo 2, il numero di risorse umane interessate dal progetto attiene solo alle parti tecniche dedicate all'impianto fotovoltaico, per il quale gli impatti positivi sono individuati a carico della sola produzione di energia da fonti rinnovabili e non anche dall'incremento della produzione agricola e zootecnica di cui non si fa, si ripete, menzione quale parte del progetto stesso.

CONSIDERATO che l'estraneità del progetto agricolo abbinato con l'impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica è ulteriormente dimostrata anche dal fatto che nel *Computo Metrico Estimativo* allegato al SIA (v. elaborato n. 23SOL11_PD_REL11_00) non sono indicati i costi per la realizzazione del miglioramento fondiario proposto come componente agricola del progetto di cui trattasi, tanto da rimanere tale proposta come più un semplice indirizzo per attività future che una vera e propria parte del medesimo progetto da realizzarsi, con la conseguenza che l'impianto industriale fotovoltaico proposto consegue obiettivi imprenditoriali diversi rispetto a quelli stabiliti per un impianto definito quale agrivoltaico, con il conseguente consumo di suolo agricolo esistente, riconosciuto quale componente ambientale da conservarsi dal Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO che il sistema agrivoltaico, al fine di potersi così definire, deve adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l'integrazione effettiva fra l'attività agricola e la produzione elettrica, per valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi (v. attività di produzione elettrica da FER ed attività agricola/zootecnica), non potendosi condividere l'affermazione che, per un impianto definito agrivoltaico, le connesse attività agricole siano un elemento accessorio o collaterale alla volontà di produrre energia elettrica quale principale scopo societario del Proponente, dovendosi invece trattare necessariamente di un solo sistema integrato tra produzione elettrica e la medesima attività agricola, trovando sostanziale unicità giuridica nel soggetto proponente.

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area agricola è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio.

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:

RICHIESTE DI CONNESSIONE TARGET FIT FOR 55 DOWNLOAD CENTER

In questo grafico sono riportati i principali numeri relativi allo sviluppo delle iniziative di eolico e fotovoltaico per zone di mercato*, con un confronto tra le richieste di connessione e il target al 2030 fissato dal pacchetto Fit for 55, che prevede una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

* Il sistema delle zone del mercato elettrico in Italia prevede questa suddivisione: Nord (Val D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro-Nord (Toscana, Marche), Centro-Sud (Lazio, Abruzzo, Campania, Umbria), Sardegna, Sicilia, Calabria, Sud (Molise, Puglia, Basilicata).




I dati numerici sono sempre presentati nel formato inglese (N.B. il punto è usato come separatore decimale, la virgola per separare le migliaia).

(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 31/03/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 56,77 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)
CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di 316 GW rispetto all'obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:

Handwritten signature

In questo grafico sono riportati i principali numeri relativi allo sviluppo delle iniziative di eolico e fotovoltaico per zone di mercato*, con un confronto tra le richieste di connessione e il target al 2030 fissato dal pacchetto Fit for 55, che prevede una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.

* Il sistema delle zone del mercato elettrico in Italia prevede questa suddivisione: Nord (Val D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna), Centro-Nord (Toscana, Marche), Centro-Sud (Lazio, Abruzzo, Campania, Umbria), Sardegna, Sicilia, Calabria, Sud (Molise, Puglia, Basilicata).



I dati numerici sono sempre presentati nel formato inglese (N.B. il punto è usato come separatore decimale, la virgola per separare le migliaia).

(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 31/03/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a 316 GW rispetto ai 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell'8/03/2022, avente ad oggetto "Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni", con particolare riferimento al punto D.2.3, tanto da ritenere che la richiesta di documentazione integrativa prospettata dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente per quanto attiene l'Area funzionale Paesaggio (essendo gli atti relativi alla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico alla fine pervenuti dal proponente) non possa apportare nuovi e diversi elementi conoscitivi tali da superare il contrasto qui emerso tra la realizzazione del progetto industriale proposto e la necessità di preservare l'ambito di paesaggio identificato dal Piano paesaggistico regionale ed oggetto, pertanto, delle relative previsioni e prescrizioni di tutela indicate agli articoli 18, 28, 29 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione.

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199 del 2021 e in aree dichiarate "non idonee" con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010.

MA

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree "... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative", condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto anche le seguenti ulteriori modifiche legislative: - (art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.1) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): al secondo periodo, le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»; - (art. 47, comma 2) decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, articolo 30, il relativo comma 2 è abrogato, come anche si dispone che "E' abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387".

CONSIDERATO che, nell'ambito della valutazione del progetto di cui trattasi, il decreto-legge n. 13 del 2023 ha introdotto, con le modificazioni apportate in sede di sua conversione in legge (v. art. 47, comma 1, lett. a, punto n. 2.01), al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 20, comma 8, lettera c-quater): "2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto".

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato con il presente parere tecnico istruttorio come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che "1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...", come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico interessato dal progetto in esame.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che "1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ...".

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che "... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...".

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che "... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Lightsource Renewables Energy Italy SPV 16 S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra citati del 30/05/2023 e del 23/06/2023, che allegati al presente parere tecnico istruttorio quale parti integranti, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio i pareri endoprocedimentali del 30/05/2023 e del 23/06/2023 espressi dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR dell'8/06/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante, come anche quanto confermato per le vie brevi il 27/06/2023 in merito al parere endoprocedimentale del 23/06/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 19/06/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.


CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quiquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, visto anche quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con il parere endoprocedimentale prot. n. 8648 del 30/05/2023 (v. paragrafo D – Allegato n. 2).

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con i pareri endoprocedimentali del 30/05/2023 e del 23/06/2023, che allegati al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR dell'8/06/2023; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 21/06/2023; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "PAULI ARBAREI", della potenza di 33,81 MW, e opere di connessione alla RTN - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Pauli Arbarei, Lunamatrona, Villamar e Sanluri, nella provincia del Sud Sardegna.

 Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Spett.le LIGHTSOURCE RENEWABLE ENERGY ITALY
SPV 16 S.R.L.
lightsourcespv_16@legalmail.it

e p.c.

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22 – 00153 Roma
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: PAULI ARBAREI - LUNAMATRONA (SU). IMPIANTO AGRIVOLTAICO - LIGHTSOURCE RENEWABLE
- Richiesta di verifica di sussistenza di procedimenti di tutela ovvero procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere, così come previsto ai sensi dell'art. 13.3 del D.M. Sviluppo Economico 10/09/2010.

In riferimento alla richiesta in oggetto, pervenuta in data 31.03.2023 e acquisita al nostro protocollo con n. 5909-A del 03.04.2023, con cui codesta Società ha richiesto la verifica di sussistenza di beni archeologici nell'area interessata dall'impianto, quest'Ufficio comunica quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico in un'area localizzata tra i comuni di Pauli Arbarei e Lunamatrona e delle relative opere di connessione alla RTN, consistente in un elettrodotto interrato passante per i comuni di Pauli Arbarei, Lunamatrona, Villamar e Sanluri.

Esaminati gli elaborati progettuali, comprensivi dell'elenco delle particelle coinvolte, e verificata la documentazione scientifica, d'archivio e bibliografica, si informa che nell'area interessata dalle opere in progetto non sono attestati vincoli di natura archeologica ai sensi del D.Lgs. 42/2004, ma sono noti i seguenti siti archeologici per i quali questo ufficio sta avviando l'istruttoria per la dichiarazione di interesse culturale:

Comune di Pauli Arbarei

- il nuraghe Bruncu sa Cruxi, che ricade all'interno dell'impianto agrivoltaico;
- il nuraghe Scortis o Is Cortis, distante circa 480 m a ovest dall'impianto agrivoltaico;

Comune di Lunamatrona

- il nuraghe Cimixini (o S'Ungroni), distante circa 480 m a sud dall'impianto agrivoltaico e 512 m a ovest dal tracciato.

Inoltre, relativamente al tracciato dell'elettrodotto interrato di collegamento con la RTN esistente, sono noti i seguenti siti:

Comune di Villamar



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

- nuraghe Sa Marmidda, distante circa 740 m a est dal tracciato;
- ruderi della chiesa campestre di Sant'Antioco, distante circa 630 m a est dal tracciato;
- nuraghe Ruilixi, distante circa 273 m a ovest dal tracciato;
- nuraghe Atzeni, distante circa 110 m a est dal tracciato;
- nuraghe Faurras, distante circa 130 m a nord dal tracciato;

Comune di Sanluri

- Nuraghe Geni, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 80 del 25.010.2022, distante circa 840 m a sud ovest dal tracciato del cavidotto;
- resti del nuraghe nuraghe Fenu, distanti circa 235 m circa a ovest dal tracciato;
- resti del nuraghe Bruncu Masoni Baccas, distanti circa 340 m a nord dal tracciato;

Le presenti indicazioni si riferiscono esclusivamente alle evidenze di carattere archeologico presenti nel soprasuolo; sono fatte salve le limitazioni derivanti da eventuali ulteriori ritrovamenti, secondo il disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004, o dalla presenza di vincoli ascrivibili ad altri aspetti del patrimonio culturale e paesaggistico tutelati ai sensi del suddetto D.Lgs. 42/2004.

Considerato che l'art. 24 del D. L. 13 del 2023 recante disposizione urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC), che prevede quali aree inidonee per l'istallazione di impianti fotovoltaici una fascia di 500 metri dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004;

-vista la posizione del nuraghe Bruncu Sa Cruxi

-vista la posizione del nuraghe Scortis e del nuraghe Ciximini (o S'Ungroni);

si evidenzia che l'area individuata per il posizionamento dell'impianto ricade tra quelle non idonee secondo la normativa vigente e pertanto il progetto non potrà essere accolto così come proposto.

Per ogni eventuale chiarimento si potrà contattare i funzionari archeologi responsabili del territorio per quanto attiene agli aspetti archeologici:

- comune di Sanluri: dott.ssa Chiara Pilo (chiara.pilo@cultura.gov.it; 070-60518215);

- comuni di Pauli Arbarei, Lunamatrona e Villamar: dott.ssa Gianfranca Salis (gianfranca.salis@cultura.gov.it; 070-60518222).

I funzionari archeologi
area funzionale patrimonio archeologico
Dott.ssa Gianfranca Salis



Dott.ssa Chiara Pilo



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(documento firmato digitalmente)



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22 – 00153 Roma
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 9682] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (Comuni di Pauli Arbarei, Lunamatrona, Villamar e Sanluri) – Progetto di un impianto agrivoltaico denominato “PAULI ARBAREI”, della potenza di 33,81 MW, e opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)
Proponente: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 16 S.r.l.
Parere endoprocedimentale.

In riferimento al procedimento in oggetto, vista la richiesta vs. prot. n. 6458-A del 27.04.2023, acquisita agli atti con ns. prot. n. 7053-P del 28.04.2023, si comunica quanto segue.

Il progetto, i cui elaborati sono scaricabili dal seguente link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9737/14336> indicato nella nota sopracitata, prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico ad inseguimento solare, per una superficie recintata di 40,47 ha (superficie netta moduli pari a circa 15 ha), con 48.300 moduli installati su strutture a terra ovvero su apposite strutture di sostegno direttamente infisse nel terreno senza l'ausilio di elementi in calcestruzzo, in un'area localizzata tra i comuni di Pauli Arbarei e Lunamatrona e delle relative opere di connessione alla RTN, consistenti in un elettrodotto interrato passante lungo la viabilità pubblica dei comuni di Pauli Arbarei, Lunamatrona, Villamar e Sanluri. L'impianto sarà collegato in antenna a 36 kV di una futura Stazione Elettrica (SE) di trasformazione RTN 380/150/36 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN 380 kV “Ittiri-Selargius”, in comune di Sanluri.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

a1.2. Beni archeologici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

a1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):

a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Comune di Pauli Arbarei

- il nuraghe Bruncu sa Cruxi, che ricade all'interno dell'impianto agrivoltaico;
- il nuraghe Scortis o Is Cortis, distante circa 480 m a ovest dall'impianto agrivoltaico;

Comune di Lunamatrona

- il nuraghe Cimixini (o S'Ungroni), distante circa 480 m a sud dall'impianto agrivoltaico e 512 m a ovest dal tracciato dell'elettrodotto interrato;

Comune di Villamar

- nuraghe Sa Marmidda, distante circa 740 m a est dal tracciato dell'elettrodotto interrato;
- ruderi della chiesa campestre di Sant'Antioco, distante circa 630 m a est dal tracciato dell'elettrodotto interrato;
- nuraghe Rulixi, distante circa 273 m a ovest dal tracciato dell'elettrodotto interrato;
- nuraghe Atzeni, distante circa 110 m a est dal tracciato dell'elettrodotto interrato;
- nuraghe Faurras, distante circa 130 m a nord dal tracciato dell'elettrodotto interrato;

Comune di Sanluri

- Nuraghe Geni, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 80 del 25.010.2022, distante circa 840 m a sud ovest dal tracciato dell'elettrodotto interrato;
- resti del nuraghe Fenu, distanti circa 235 m circa a ovest dal tracciato dell'elettrodotto interrato;
- resti del nuraghe Bruncu Masoni Baccas, distanti circa 340 m a nord dal tracciato dell'elettrodotto interrato;

A.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Nell'area prescelta per la realizzazione dell'impianto sono attestate emergenze archeologiche, che testimoniano la frequentazione antropica a partire dall'età del Bronzo, come si deduce dai paragrafi sopracitati. In particolare, si segnala la presenza del nuraghe Bruncu sa Cruxi, che ricade all'interno dell'area dell'agrivoltaico. Del nuraghe, censito nell'ambito di un progetto di censimento del territorio comunale e noto in letteratura, emerge a fior di suolo un tratto di muro curvilineo di circa 2 metri di lunghezza che sembra seguire l'andamento della cima della collina. Per questo monumento, la Sabap ha iniziato le verifiche e gli studi per l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale. La modesta fascia che è stata risparmiata intorno al monumento non può essere considerata una misura sufficiente ad eliminare l'impatto che l'impianto avrà sul monumento e sugli altri beni presenti nell'areale, per i quali peraltro non è stato prodotto uno studio dell'impatto visivo. Peraltro i nuraghi che si posizionano nella fascia di protezione di 500 metri sono ben 3, che insieme agli altri edifici nuragici presenti nell'areale documentano l'occupazione capillare di questo settore della Marmilla in età nuragica.

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Non è presente la verifica preventiva dell'interesse archeologico, che avrebbe potuto guidare la progettazione nel posizionare l'impianto in un'area idonea. Nell'ambito della medesima procedura, si

sarebbero dovute effettuare le ricognizioni che avrebbero consentito l'analisi del soprasuolo. Peraltro, ulteriori approfondimenti di archeologia preventiva non potrebbero che aumentare il patrimonio archeologico presente nell'areale.

Considerate le criticità rilevate nel progetto così come pervenuto a questo ufficio, non si ritiene di richiedere documentazione integrativa, in quanto per effettuare l'istruttoria sono sufficienti gli elementi già in possesso di questa amministrazione.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Considerato che l'art. 20 del D. lgs. 199 del 2021 stabilisce una fascia di rispetto per i beni culturali pari a 500 metri in relazione agli impianti fotovoltaici, le opere in progetto

-vista la posizione del nuraghe Bruncu Sa Cruxi

-vista la posizione del nuraghe Scortis e del nuraghe Ciximini (o S'Ungroni);

ricadono in un'area non idonea secondo la normativa vigente e pertanto il progetto non potrà essere accolto così come proposto. Per quanto di competenza si esprime parere negativo per la realizzazione dell'impianto in oggetto.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a *Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

Le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli paesaggistici derivanti da dichiarazioni di notevole interesse pubblico.

Nell'area medio-vasta:

- l'area dichiarata di notevole interesse pubblico con D. M. del 22/05/1976 di "Villamar, chiesa e piazza di San Pietro ed edifici limitrofi" (a circa 3,6 km);

- l'area dichiarata di notevole interesse pubblico con D. M. del 09/05/1975 di "Las Plassas – Zona e ruderi del castello": *"quadro naturale che si gode oltre che dallo stesso paese, dalle strade che lo circondano"* (a circa 5,6 km);

- l'area già dichiarata di notevole interesse pubblico con D.M. 09/07/1981 di "Barumini – Zona della Giara": *"la zona del territorio di Barumini fa parte della corona naturale che circonda la Giara e si caratterizza per i declivi dolcemente degradanti verso il paese per i nuraghi e la peculiare vegetazione"*; in seguito ratificata con D.M. (D.C.R. Sardegna) n. 38 del 30/07/2018 ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. c) e d): *"L'altopiano della Giara è paesaggisticamente notevole, offrendosi alla vista dell'osservatore come una singolarità geologica nella sua globalità, da tutta la vallata che lo circonda e che si estende a vista d'occhio per alcuni chilometri rivelandosi quindi anche un eccezionale punto di belvedere panoramico"* (a circa 7 km).

B.1.1.b *Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze*

Nessuno.

B.1.1.c *Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti*

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006; l'area oggetto di intervento non ricade all'interno degli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR.

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Pauli Arbarei è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 06 del 03/04/2004, e pubblicato su Gazzetta del Buras con n.31 l'11/10/2004, non adeguato al PPR.

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Lunamatrona è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n.6 del 29/01/1991 e pubblicato su Gazzetta del Buras con n. 25 del 12/08/1991, non adeguato al PPR.

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) del Comune di Sanluri è stato approvato con delibera di consiglio comunale n. 77 del 29/09/2000, e pubblicato su Gazzetta del Buras con n. 14 del 27/04/2001, non adeguato al PPR. Sul territorio comunale di Sanluri ricade la realizzazione di una porzione del cavidotto e la nuova sottostazione elettrica.

Le aree oggetto dell'intervento ricadono Zona omogenea Agricola "E".

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

-Assetto ambientale

Le aree interessate dal campo agrivoltaico sono classificate dal PPR tra le "aree ad utilizzazione agroforestale", disciplinate agli artt. 28-30 delle NTA, per cui, all'art. 29, sono vietate "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso".

All'interno dell'impianto ricade il Riu DE Sa Mitza, bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 comma 3, lett. h) delle NTA. Il Riu de Sa Mitza lambisce il perimetro di due porzioni dell'areale dell'impianto.

Altri beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17 delle NTA e disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA si segnala, nelle immediate vicinanze dell'impianto:

-ZPS ITB043056 "Giara di Siddi" a 1,6 km;

-IBA 178 "Campidano Centrale" a 3,65 km;

-ZSC ITB042234 "Monte Mannu – Monte Ladu (colline di Monte Mannu e Monte Ladu)" a 6,8 km.

Disciplina dei beni paesaggistici: art. 18 delle NTA "Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale": "i beni paesaggistici (...) sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".

- Assetto storico culturale

Circa i nuclei di antica e prima formazione, beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 8, 51 e 52 della NTA del PPR, si segnala il centro matrice di Pauli Arbarei a 700 m e il centro matrice di Lunamatrona a 1,6 km dall'areale dell'impianto.

-Assetto insediativo

L'intervento è disciplinato dalle NTA del PPR all'art. 103 – "Sistema delle infrastrutture. Prescrizioni", per cui la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa: se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR; se ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; se progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali.

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.*

Nessuno nelle immediate vicinanze.

A circa 1,2 km ad Est, in comune di Villamar, si trova la chiesa campestre di Nostra Signora d'Itria, dichiarata di interesse culturale con D.D.R n. 115 del 21/06/2011.

B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Codice.

Nessuno nelle immediate vicinanze.

Si segnalano i beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del Codice siti nei centri abitati di Pauli Arbarei e Lunamarona.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia che l'areale ove saranno installati i moduli fotovoltaici non ricade tra le aree *brownfield* di cui alla D.G.R. 59/90 del 27/11/2020, All. B (aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati), indicate come preferenziali per l'installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili.

L'impianto si trova in un'area localizzata tra i comuni di Pauli Arbarei e Lunamatrona ed è suddiviso in 2 lotti, per la presenza di un corso d'acqua; presenta inoltre un'ampia soluzione di continuità all'interno del lotto maggiore, per la presenza di un nuraghe. L'areale si trova in un contesto a destinazione agricola prevalentemente pianeggiante e caratterizzato dalla frammentazione dei fondi agricoli, condizionata dalla vicinanza ai centri abitati di Pauli Arbarei e Lunamatrona. L'installazione dei moduli fotovoltaici interessa anche un'area caratterizzata da un lieve rilievo.

Si esplicitano le criticità riscontrate riguardo alla tutela dei beni architettonici e paesaggistici.

Il layout dell'impianto mostra criticità specifiche in merito alla tutela beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del Codice per effetto dell'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, disciplinati dall'art. 18 comma 1 per cui detti beni *“sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche”*, con particolare riferimento al corso del Riu de Sa Mitza, lambito da 2 lotti dell'impianto. Ad una scala paesaggistica, il contesto determinato dalla presenza dei corsi d'acqua e dal rapporto delle rispettive fasce ripariali con la campagna circostante, caratterizzato da una ampiezza di orizzonti, con i campi che si distendono tra i diversi rami dell'infrastrutturazione idraulica e che danno conto del progetto di trasformazione del paesaggio attuato dall'uomo a scopo agricolo, appare difficilmente compatibile con la presenza di una struttura come quella in progetto per dimensioni e caratteristiche.

Il principale elemento di debolezza riferibile al progetto è certamente la attuale destinazione agricola dell'area prescelta per l'installazione dei 48.300 moduli fotovoltaici in un'area estesa circa 40,47 ha. L'impianto, per quanto della tipologia agrivoltaico, comporta per gran parte una occupazione di suolo diversa da quella agricola e pertanto in grado di erodere la capacità produttiva dei suoli. La disciplina del PPR per le aree ad utilizzazione agro-forestali, all'art. 29 delle NTA, vieta le *“trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso”*. L'impianto appare dunque in contrasto con gli indirizzi del PPR.

Appare inoltre contraddittorio quanto il proponente afferma circa la attuale destinazione dell'area e la futura modalità di conduzione del fondo, tanto da lasciare intendere che la progettazione sia stata mirata prevalentemente a soddisfare le esigenze di produzione energetica piuttosto che a garantire una compatibilità di utilizzo con la destinazione agricola del fondo.

Nel par. 4.2 *“Soluzione agrivoltaica”* a p. 18 dello SIA, il proponente afferma che *“l'area individuata per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, risulta attualmente utilizzata da alcune aziende con ordinamento colturale seminati da granella, nello specifico le aziende coltivano grano e orzo che a maturazione viene raccolto (trebbiato) e commercializzato attraverso un grossista locale. In fase di progettazione sono state considerate delle soluzioni al fine di non interrompere l'attività e l'utilizzo del terreno in essere. Nello specifico, la configurazione dell'impianto fotovoltaico prevede una distanza tra le file di pannelli pari a 8,50 metri con un corridoio minimo netto di circa 3/4 metri e il punto minimo di altezza dei pannelli rispetto al terreno di 1,30 metri”*. Tuttavia, nel successivo par. 4.5. *“Descrizione aziendale e coltivazione futura”* a pp. 24-25 dello SIA, lo stesso dichiara che *“nel compendio agricolo oggetto del presente progetto non sono presenti centri aziendali e/o fabbricati. Come indicato nella Relazione agronomica (cfr. elaborato “22SOLO8_PD_REL25.00”) alla quale si rimanda per ulteriori dettagli, dopo il miglioramento fondiario le coltivazioni saranno affidate ad una azienda agricola di nuova costituzione”*; e di seguito *“l'ordinamento colturale con gestione dei prati pascoli naturali e pascolamento degli ovini da latte in modalità di*

allevamento degli animali nell'ovile con accesso all'esterno e utilizzazione del pascolo tutto l'anno (i proprietari percepiscono un affitto). L'azienda, successivamente al miglioramento fondiario in oggetto, verrà strutturata in modo da soddisfare maggiormente i requisiti necessari per ottenere il miglioramento dei pascoli presenti (...) nell'impianto agri-voltaico in oggetto si prevede di coltivare un prato polifita permanente migliorato destinato all'alimentazione degli ovini da latte al pascolo tutto l'anno".

Circa il layout dell'impianto fotovoltaico lo SIA prosegue dichiarando, a p. 26, che *"i filari fotovoltaici, posti ad interasse di 12,00 metri, consentono un agevole accesso per le lavorazioni agricole ai mezzi meccanici utilizzati per la coltivazione e la gestione del miglioramento dei pascoli"*; nella figura 4-1 "Schema di configurazione in progetto" l'interasse rappresentato è però pari a 8,50 m.

Deve rilevarsi inoltre che la Relazione agronomica non indica la natura dei soggetti preposti alla conduzione dell'attività agricola, in relazione anche alla titolarità delle aree. Nel Computo Metrico Estimativo allegato allo SIA (elaborato 23SOL11_PD_REL11_00) non sono indicati i costi per la realizzazione del miglioramento aziendale proposto per l'uso promiscuo dell'area.

Circa la qualità del progetto si aggiunge che le alternative progettuali analizzate nello SIA si riducono sostanzialmente ad una, cioè alla realizzazione del medesimo impianto nella medesima area che si differenzia per una maggiore interdistanza delle file dei pannelli con conseguente inferiore potenza di picco. Lo SIA non vaglia alternative localizzative e dimensionali congruenti con il contesto di intervento, tanto che la scelta delle aree interessate dall'impianto sembra essere stata dettata dalla disponibilità dei terreni, piuttosto che dalla ricerca di un'area effettivamente idonea, in considerazione della sua frammentazione in due lotti per la presenza di un fiume, bene paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del Codice, e di un nuraghe, i quali, attese le soluzioni di continuità nel posizionamento dei moduli fotovoltaici, si trovano indubitabilmente in mezzo all'impianto.

Circa le relazioni con il contesto e l'area medio-vasta, a fronte del quadro della tutela delineato nei punti precedenti, lo SIA, a p. 79, valuta che *"l'impatto sul paesaggio sia di scarsa rilevanza"*; a p. 24 della Relazione Paesaggistica afferma che *"le opere previste non comportano significative modificazioni della morfologia, della funzionalità ecologica, dell'officiosità idraulica, dell'equilibrio idrogeologico, né del sistema dell'insediamento storico, rispettandone sostanzialmente la matrice fondiaria. Non si mettono in atto, inoltre, fenomeni di suddivisione o di frammentazione del Paesaggio"*. Per quanto sopra, si evince che il proponente non ha adeguatamente valutato la capacità del contesto di assorbire gli impatti diretti sulle componenti paesaggistiche e culturali presenti nell'area dell'impianto e gli impatti in termini di intervisibilità dai beni paesaggistici presenti nell'area di studio: aree dichiarate di notevole interesse pubblico e beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004.

B.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Per quanto sopra sarebbe necessaria una precisazione da parte del proponente che sciolga le contraddizioni sopra evidenziate circa la parte agricola del progetto; tuttavia, poiché l'esito della valutazione degli impatti porta fin d'ora ad un parere negativo, non si ritiene necessario richiedere detta documentazione.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che la non conformità al Piano Paesaggistico Regionale e le criticità con i beni paesaggistici, di sopra evidenziate, portano all'espressione di un parere negativo. Un progetto coerente con le caratteristiche fisiche del paesaggio di riferimento, con la disciplina di tutela in vigore e con l'attuale utilizzazione agricola dell'area avrebbe dovuto commisurare le dimensioni e la localizzazione dell'intervento, alla luce di una attenta valutazione della capacità del contesto di assorbirne, in termini di sostenibilità, la realizzazione.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative, particolarmente localizzative, e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava

il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare le criticità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo alla realizzazione dell'opera così come prevista in progetto.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, contiene pressoché le medesime informazioni del SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento.

Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, si comunica che le interferenze con i vincoli e la non conformità con la disciplina del PPR portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (particolarmente localizzative) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentasse il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche e culturali.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

-area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Gianfranca Salis, e-mail: gianfranca.salis@cultura.gov.it; dott.ssa Chiara Pilo, e-mail: chiara.pilo@cultura.gov.it;

-area funzionale paesaggio e beni architettonici: arch. Paolo Margaritella, e-mail: paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico
dott.ssa Gianfranca Salis



dott.ssa Chiara Pilo




IL TECNICO ISTRUTTORE

Area funzionale beni architettonici e paesaggio
arch. Gabriela Frulio



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale beni architettonici e paesaggio
arch. Paolo Margaritella



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(firmato digitalmente)



Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP: 9682] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (Comuni di Pauli Arbarei, Lunamatrona, Villamar e Sanluri) – Progetto di un impianto agrivoltaico denominato “PAULI ARBAREI”, della potenza di 33,81 MW, e opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC). Proponente: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 16 S.r.l. Contributo istruttorio di competenza.**

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 6458 del 27.04.2023, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE e considerato quanto rappresentato dalla Soprintendenza per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (di seguito SABAP-CA) con il proprio parere endoprocedimentale prot. n. 8648 del 30.05.2023, acquisito agli atti della Soprintendenza Speciale con prot. n. 9767 del 01.06.2023, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Nel richiamato parere endoprocedimentale, per quanto attiene alla tutela archeologica, la SABAP-CA ha sottolineato che gli elaborati di progetto non comprendono la documentazione di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 25, c. 1 ed ha altresì valutato che la necessità di integrazione della suddetta documentazione deve ritenersi superata dal fatto che le opere in progetto ricadano in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1), convertito con modificazioni dalla L. 41/2023, poiché si collocano a meno di 500 m di distanza dai nuraghi Bruncu Sa Cruxi, Scortis e Ciximini (o S'Ungroni), come già rappresentato alla Società proponente con nota prot. n. 7678 del 10.05.2023.

Ciò considerato, si concorda con il parere negativo espresso dalla SABAP-CA in relazione alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto e si evidenzia che il progetto in esame rimane in ogni caso soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 25.

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott. Daria Mastrorilli
(tel. 06/67234635 – daria.mastrorilli@cultura.gov.it)

Daria Mastrorilli

IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE
dott. Luigi La Rocca



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

Email: ss-pnrr@cultura.gov.it

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Oggetto: [ID_VIP: 9682] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (Comuni di Pauli Arbarei, Lunamatrona, Villamar e Sanluri) – Progetto di un impianto agrivoltaico denominato “PAULI ARBAREI”, della potenza di 33,81 MW, e opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.
Procedura riferita al D.Lgs. n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)
Proponente: Lightsource Renewable Energy Italy SPV 16 S.r.l.
Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, a riscontro della nota di codesto Ufficio prot. n. 6458 del 27/04/2023, preso atto di quanto rappresentato dalla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna con nota prot. n. 8648 del 30/05/2023 e a seguito di disamina del progetto sul sito del Ministero della transizione ecologica, considerato che il progetto in esame non interessa direttamente beni culturali architettonici sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda del *Codice*, non si rilevano aspetti di specifica competenza di questo Servizio III.

Il funzionario responsabile della U.O.1
Arch. Irene De Simone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente





Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Al Alla Soprintendenza Speciale per il Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.i

Oggetto: Pauli Arbarei. [ID: 9682] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 per il progetto di impianto fotovoltaico dalla potenza di 33,81 MW, con opere di connessione alla RTN, nei Comuni di Pauli Arbarei, Lunamatrona, Villamar e Sanluri. Trasmissione Documentazione Progettuale Volontaria relativa alla VPIA. Riscontro.

Vista la nota vs. prot. n. 11181 del 15.06.2023 pervenuta a questo ufficio per le vie brevi, con cui il proponente ha trasmesso elaborati relativi alla verifica preventiva di interesse archeologico si comunica quanto segue.

La documentazione trasmessa consiste nella carta del potenziale archeologico, una carta del rischio archeologico, una carta della visibilità e un catalogo. Verificato il materiale e la documentazione prodotta, non si registrano elementi che modifichino il parere prodotto con nota prot. n. 7678 del 10.05.2023, che pertanto si conferma integralmente.

Il responsabile del territorio per gli aspetti archeologici, dott. ssa Gianfranca Salis (07060518222, gianfranca.salis@cultura.gov.it).

Il responsabile del procedimento
Dott. ssa Gianfranca Salis

La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(firmato digitalmente)



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it